

Codice A1701B

D.D. 18 maggio 2020, n. 302

**L.R. 14.05.2015 n. 9, art. 9. D.G.R. n. 4-1317 del 05 maggio 2020. Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi. Apertura bando n. 1/2020. Approvazione istruzioni operative. Impegno e liquidazione di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2020 in favore di ARPEA.**



**ATTO N. DD-A17 302**

**DEL 18/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO  
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** L.R. 14.05.2015 n. 9, art. 9. D.G.R. n. 4-1317 del 05 maggio 2020. Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi. Apertura bando n. 1/2020. Approvazione istruzioni operative. Impegno e liquidazione di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2020 in favore di ARPEA.

Vista la D.G.R. n. 4-1317 del 5 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi, dando mandato alla Direzione Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche - di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della deliberazione.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 4-1317 del 5 maggio 2020: Legge regionale 9/2015, articolo 9. Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi.

Considerata la necessità di approvare le istruzioni operative relative al Programma regionale, di cui all'oggetto, prima dell'ordinario inizio della stagione di pascolo.

Dato atto che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato con il Reg. (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Richiamato che:

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore regionale per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 5 della legge regionale 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Dato atto:

della convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 16/2002;

che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto dalla Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (determinazione n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019.

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "Fondo Cosman e zootecnia" al quale afferiscono i fondi necessari per l'erogazione dei contributi relativi a: "Intervento ZOOCT04"- L.R. 70/96 "Piano di difesa del bestiame dalle predazioni da canidi (regime de minimis).

Dato atto che, il Programma di aiuto in regime "de minimis" (Reg. UE 1408/2013), è stato inserito dalla Direzione Agricoltura nella sezione Gestione Catalogo del SIAN ottenendo il "Codice Univoco Interno dell'Aiuto" SIAN-CAR (I-18549).

Visto l'articolo 9 della L.R. 9/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015" comma 1, così come modificato dall'articolo 116 della legge regionale 19 del 2018.

Stabilito che per l'attuazione del programma in oggetto, viene previsto un contributo regionale complessivo di euro 200.000,00.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)".

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8, recante "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022".

vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

vista la comunicazione prot. n. 7655/A17000 del 09 aprile 2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza, per l'esercizio finanziario in **corso**, il Dirigente del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 184165/2020 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2023.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 200.000,00, per finanziare il Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame ed il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi, trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Ritenuto di impegnare e di liquidare euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 184165 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in

favore dell'Agazia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Cod. beneficiario 139952 - via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 – quale contributo regionale da erogare agli allevatori regionali, ai sensi della L.R. 14.05.2015 n. 9, ed in attuazione della D.G.R. n. 4-1317 del 05.05.2020, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 200.000,00.

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

1. Conto finanziario: U.1.04.01.02.016
2. Cofog: 04.2
3. Transazione Unione Europea: 8
4. Ricorrente: 4
5. Perimetro sanitario: 3

Stabilito che con successivo provvedimento si autorizzerà l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, all'erogazione del contributo regionale di € 200.000,00 agli allevatori regionali che verranno individuati con successiva determinazione dirigenziale del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, per il sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi.

Dato atto che i termini del presente procedimento sono stati approvati con DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia, la presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

tutto ciò premesso:

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165,
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28/7/2008, n. 23,
- vista la legge regionale n. 14/2014,
- vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile",
- vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020 - 2022" della Regione Piemonte,
- vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000,
- Attestata regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

*determina*

- di approvare le istruzioni operative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico previsti dal Programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame ed il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi, approvato dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-1317 del 05 maggio 2020;
- di approvare l'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che per l'attuazione del suddetto programma viene previsto un contributo regionale complessivo di euro 200.000,00;
- di precisare che i contributi previsti dal presente provvedimento sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato con il Reg. (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
- di impegnare e di liquidare euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 184165 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Cod. beneficiario 139952 - via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 – quale contributo regionale da erogare agli allevatori regionali, ai sensi della L.R. 14.05.2015 n. 9, ed in attuazione della D.G.R. n. 4-1317 del 05.05.2020, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 200.000,00.

Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

1. Conto finanziario: U.1.04.01.02.016
2. Cofog: 04.2
3. Transazione Unione Europea: 8
4. Ricorrente: 4
5. Perimetro sanitario: 3

- di stabilire che con successivo provvedimento si autorizzerà l'ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 146 del 12 luglio 2017, a provvedere all'erogazione del contributo regionale di € 200.000,00 agli allevatori regionali che verranno individuati con successiva determinazione dirigenziale del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Moreno Soster

Allegato

**Istruzioni operative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico previsti dal programma regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da canidi sui pascoli piemontesi, di cui alla DGR n. 4-1317 del 05 maggio 2020.**

**ISTRUZIONI OPERATIVE**

- 1) Beneficiari: hanno diritto agli aiuti gli allevatori che esercitano il pascolo di ovini, caprini, bovini, equini o altre specie di interesse zootecnico sul territorio della regione Piemonte, iscritti all'Anagrafe Agricola regionale.
- 2) Allevatore: detentore dei capi riferiti ad un codice di identificazione dell'azienda di allevamento rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
- 3) Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Finanziamenti, contributi e certificazioni" alla voce Aiuti di stato, contributi regionali e indennizzi (NEMBO)", entro il **30 giugno 2020**, per:
  - l'indennizzo dei capi predati nel periodo che intercorre dal 01/06/2019 al 30/05/2020;
  - la dotazione di sistemi di protezione per la stagione di pascolo 2020.
- 4) Il beneficiario non può aver richiesto e non potrà richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando.
- 5) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto per la predazioni dovranno presentare idonea dichiarazione del Veterinario ASL. Qualora il Veterinario ASL non possa procedere al sopralluogo nei tempi previsti, sarà possibile presentare documentazione attestante l'invio all'ASL competente per territorio, della richiesta di sopralluogo per avvenuta predazione e documentazione relativa alla predazione (autocertificazione e rilievi fotografici).

Per le specie zootecniche, di cui sono state istituite banche dati nazionali individuali, è riconosciuto il risarcimento anche per i capi dispersi a seguito di evento predatorio; l'attestazione, rilasciata dal Veterinario ASL, dovrà riportare il numero dei capi dispersi ed il loro codice di iscrizione nella banca dati nazionale.

- 6) Il beneficiario non può avvalersi di coperture assicurative agevolate per questa tipologia di danno negli anni 2019 e 2020 e quindi di non può aver ottenuto rimborsi per gli eventi predatori di cui alla allegata certificazione del veterinario ASL.
- 7) Gli allevatori per poter accedere all'aiuto per la prevenzione devono obbligatoriamente assicurare la presenza continua a custodia del gregge/mandria (D.G.R. n. 4-1317 del 05 maggio 2020 – Allegato 1, p.to 6, lett. c) e devono aver messo in atto almeno uno dei 2 sistemi di difesa di cui al punto 6a "montare recinzioni elettrificate per il ricovero notturno dimensionate in relazione al numero di capi o provvedere alla stabulazione notturna degli animali " e 6b "assicurare la presenza di cani da guardiania".
- 8) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame (minimo 2) devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei.
- 9) Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria per la ricevibilità e l'ammissibilità dal Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche", che provvederà inoltre a calcolare l'eventuale riduzione dell'importo per punto, sulla base delle disposizioni della DGR n. 4-1317 del 05 maggio 2020.

Lo stesso Settore A1701B "Produzioni agrarie e zootecniche" approverà la graduatoria regionale,

in base ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui alla suddetta D.G.R..

- 10) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata al Settore A1710C "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" che controllerà la sussistenza ed eventualmente l'entità del diritto all'aiuto in forma de minimis. Il settore A1710C potrà effettuare in qualsiasi momento un controllo in situ, per verificare la presenza delle misure di difesa indicate in domanda. I controlli in situ dovranno comunque riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto. In caso di esito negativo del controllo, l'allevatore perderà il diritto al beneficio. Al termine della fase istruttoria il Settore A1710C produrrà l'elenco di liquidazione.
- 11) Il Settore A1701B "Produzioni Agrarie Zootecniche", approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione dell'aiuto in regime de minimis tramite l'ARPEA.
- 12) In fase di presentazione della domanda ad ogni punto dichiarato viene assegnato l'importo massimo di 150,00 euro. Qualora l'importo totale richiesto con le domande pervenute superi il budget disponibile, il valore economico di ogni punto sarà proporzionalmente ridotto come disposto dalla DGR n. 4-1317 del 05 maggio 2020.
- 13) La non osservanza degli impegni stabiliti dalla DGR n. 4-1317 del 05 maggio 2020 e dalle presenti disposizioni, comporta la revoca dell'aiuto.
- 14) Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito positivo di ammissibilità costituisce avvio del procedimento di istruttoria.
- 15) Sono esclusi dall'ammissione al presente Programma tutti gli allevatori:
  - le cui domande sono risultate finanziabili nei bandi P.S.R. 2016, 2017, 2018 e 2019 per l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani".
- 16) Per tutto quanto non specificato nel presente allegato si fa riferimento all'allegato 1 della DGR n. 4-1317 del 05 maggio 2020.